



Atto TOB0F7

Settore T Ecologia e Ambiente

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0063 Acqua, Bonifiche e Fertirrigazioni

Ufficio TH20 Acqua, Bonifiche e Fertirrigazioni

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Scar. impianti depuraz. Privati

N. Reg. Decr. 289/2015 Data 12/08/2015

N. Protocollo 80022/2015

Oggetto: REVISIONE DEI LIMITI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE

IN BACINO SCOLANTE DELLA LAGUNA DI VENEZIA DI

COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TREVISO.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI i decreti ministeriali del 23/04/1998 e del 16/12/1998 con i quali, tra l'altro, è stato disposto il divieto di scarico di alcune sostanze nella Laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante;

VISTO il Decreto Ministeriale datato 30/07/1999 con cui sono stati definiti i limiti agli scarichi industriali e civili che recapitano nella Laguna di Venezia e nel suo bacino scolante, tra i quali, alla Sezione 4, quelli per le sostanze di cui al precedente alinea in quanto conseguibili con l'adozione di misure tecniche supplementari di depurazione definite sulla base delle indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale 26/05/1999, recante



"Individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia";

PRESO ATTO che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 54 del 15/02/2000, ha ritenuto che "non spetta allo Stato (...) definire le migliori tecnologie disponibili da applicare (...) finalizzati all'eliminazione dagli scarichi" delle sostanze di cui si tratta;

PRESO ATTO, altresì, che la Regione Veneto, nelle autorizzazioni allo scarico di propria competenza nell'ambito territoriale in parola (Laguna di Venezia e suo bacino scolante) applica, per le sostanze di cui si tratta, i limiti riportati alla Sezione 4 della Tabella A del D.M. 30/07/1999;

RAVVISATA l'opportunità di uniformare l'applicazione dei limiti allo scarico alla suddetta posizione, anche per evitare disparità di trattamento con le aziende operanti in forza di autorizzazioni rilasciate da soggetti diversi da questa Amministrazione;

RITENUTO, pertanto, necessario modificare, con il presente provvedimento, le autorizzazioni in essere nelle quali è imposto il generale divieto di scarico per le sostanze in questione, fornendo, con l'occasione, alcune indicazioni



nella lettura della menzionata Sezione 4 del D.M.
30/07/1999;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria
condotta, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI, per quanto occorrer possa, il D.P.R. 962/1973 e il
D.Lgs. 152/2006;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di
Organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - Gli scarichi di acque reflue industriali in corpi
idrici del bacino scolante nella Laguna di Venezia di
competenza di questa Provincia devono rispettare, per le
seguenti sostanze:

- idrocarburi policiclici aromatici (IPA) considerati come
sommatoria dei seguenti composti: benzo(a)antracene,
benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene,
benzo(g,h,i)perilene, crisene, dibenzo(a,h)antracene,
indeno(1,2,3-c,d)pirene;
- diossine;
- cianuri;
- arsenico;
- piombo;
- cadmio;
- mercurio;



- policlorobifenili (PCB);

- pesticidi organoclorurati;

- tributilstagno,

i limiti indicati nella Sezione 4 della Tabella A del D.M. 30/07/1999.

ART. 2 - Laddove la succitata Sezione indica che il valore limite di concentrazione deve essere rispettato *"immediatamente a valle dell'applicazione della migliore tecnologia di processo e depurazione"*, va comunque inteso presso il pozzetto di ispezione fiscale, come identificato nel progetto dell'impianto di trattamento delle acque reflue.

ART. 3 - Nei casi delle sostanze per le quali la menzionata Sezione 4 impone l'assenza (PCB, pesticidi organoclorurati, tributilstagno), essa si intende verificata se la concentrazione è tale da non raggiungere la soglia di rilevabilità delle più accurate metodiche analitiche ufficiali in essere, così come previsto al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006.

ART. 4 - Il presente decreto deve essere trasmesso al dipartimento ARPAV di Treviso, nonché alle varie associazioni di categoria perché ne diano ampia diffusione ai propri iscritti, pubblicato nel sito internet istituzionale di questa Amministrazione e all'albo pretorio.

ART. 5 - Avverso il presente atto è ammesso ricorso



giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 e di 120 giorni decorrenti dal ricevimento dello stesso.

SIMONE BUSONI